

Camera dei Deputati

**Legislatura 14
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/01137/051
presentata da **DI SERIO D'ANTONA OLGA** il **02/08/2001** nella seduta numero **29**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
BENVENUTO GIORGIO	DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO	08/02/2001

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
VIETTI MICHELE GIUSEPPE	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, GIUSTIZIA	08/02/2001

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

NON ACCOLTO IL 02/08/2001
PARERE GOVERNO IL 02/08/2001
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2001
CONCLUSO IL 02/08/2001

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, DIRITTO COMMERCIALE, PASSIVO DI ESERCIZIO E PERDITE, RIDUZIONE DI CAPITALE, RIFORME, SOCIETA' PER AZIONI

ALTRI TERMINI :

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

TESTO ATTO

Ordine del Giorno 9/1137/51

**Atto Camera
Ordine del Giorno
9/1137/51**

presentato da OLGA DI SERIO D'ANTONA giovedì 2 agosto 2001 **nella seduta n.029**

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 9, lettera c),
impegna il Governo a:

a) prevedere in ogni caso che le società per azioni possano deliberare, con le medesime maggioranze, previste per gli aumenti di capitale, riduzioni del capitale, nel rispetto delle disposizioni di tutela dei creditori previste dalla normativa comunitaria, a condizione che gli amministratori mettano a disposizione degli azionisti prima dell'assemblea una relazione indicando le finalità dell'operazione, l'interesse della società che la giustifica e i criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo del rimborso e che l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese sia preceduta dalla verifica dell'avvenuto adempimento delle condizioni richieste soltanto se la riduzione del capitale sia superiore ad un terzo e ne facciano richiesta tanti soci assenti o dissenzianti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale;

b) stabilire che, in materia di riduzione di capitale per perdite, non siano previste norme a tutela dei terzi e dei creditori più severe rispetto a quelle previste dalla seconda direttiva comunitaria in materia di società e che inoltre, in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, salvo lo scioglimento della società se questa è insolvente, siano previsti un rafforzamento degli obblighi di informazione della società ed altre forme di tutela dei creditori sociali, tenuto anche conto delle eventuali esigenze di continuità dell'impresa sociale.

9/1137/**51**. D'Antona, Benvenuto.